DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 141/2006

dell'8 dicembre 2006

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 105/2006 del Comitato misto SEE del 22 settembre 2006 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/748/CE della Commissione, del 24 ottobre 2005, che modifica la decisione 2002/300/CE relativamente alle zone escluse dall'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne *Bonamia ostreae* e/o *Marteilia refringens* ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/770/CE della Commissione, del 3 novembre 2005, recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/813/CE della Commissione, del 15 novembre 2005, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ([4]).

(5) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1. al punto 65 (decisione 2002/300/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32005 D 0748**: Decisione 2005/748/CE della Commissione, del 24 ottobre 2005 (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 20).»

2. Al punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente trattino:

«— **32005 D 0813**: Decisione 2005/813/CE della Commissione, del 15 novembre 2005 (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 19).»

([1]) GU L 333 del 30.11.2006, pag. 17.
([2]) GU L 280 del 25.10.2005, pag. 20.
([3]) GU L 291 del 5.11.2005, pag. 33.
([4]) GU L 304 del 23.11.2005, pag. 19.

3. Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente trattino:

«— **32005 D 0770**: Decisione 2005/770/CE della Commissione, del 3 novembre 2005 (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 33).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2005/748/CE, 2005/770/CE e 2005/813/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.